



ELEZIONI RSU 2025 NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

A.C.N.Q. 12/04/2022 Protocollo tempistica del 20 Novembre 2024 Circolare Aran 1/2025 prot.553 del 16.1.2025



PREMESSA

Il 12 Aprile 2022 è stato sottoscritto l'ACNQ (Accordo Collettivo Nazionale Quadro) "in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale".

In data 20 Novembre 2024 le Organizzazioni Sindacali Confederali hanno sottoscritto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti con la relativa tempistica delle procedure elettorali".

In data 16 Gennaio 2025 l'Aran ha emanato la circolare nr.1/2025: "Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni".

L'ACNQ, all'art. 37, disapplica il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 - norma originaria di riferimento per la costituzione delle RSU - e le successive modificazioni, con particolare riferimento:

- all'elettorato attivo e passivo;
- alle modalità di funzionamento delle RSU:
- alle modalità di presentazione delle liste;
- alla piena esigibilità di fronte alle Commissioni elettorali dei dispositivi del Comitato dei garanti in caso di controversie.
- alla possibilità di presentare le liste mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale del presentatore, in alternativa alla presentazione fisica presso gli Uffici.
- alla necessità di allegare anche i documenti di riconoscimento dei candidati nelle varie liste.

L' A.C.N.Q. è strutturato in due Titoli di cui il secondo regola le disapplicazioni e il primo è suddiviso nelle seguenti 2 sezioni:

- la prima diretta a regolare le "modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie";
- la seconda recante il "regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU".



SEZIONE I – MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RSU

Costituzione delle RSU (art.3 ACNQ)

L'elezione della RSU, organismo unitario di rappresentanza, avviene mediante elezione a suffragio universale e a voto segreto con il metodo proporzionale tra le liste concorrenti. Anche in occasione della elezione della RSU si perseguono gli obiettivi di una adeguata rappresentanza di genere e di una applicazione puntuale delle norme antidiscriminatorie.

Numero dei componenti (art.4 ACNQ)

La RSU dovrà essere composta:

Personale in servizio nelle amministrazioni	Componenti RSU
amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti	3 componenti
amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti	3 per i primi 200 dipendenti; più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300
amministrazioni con più di 3.000 dipendenti	33 (numero di componenti previsto per amministrazioni con 3.000 dipendenti) più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Compiti e funzioni (art.5 ACNQ)

I CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti dall'art.9 del D.L.vo 165/2001 o da altre disposizioni di legge o di contratti collettivi.

Nella contrattazione collettiva integrativa, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del relativo contratto di comparto esercitano i poteri e le competenze contrattuali. Nei confronti della RSU è garantita l'esigibilità dei diritti:

- ✓ ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato (art.10 del CCNQ 4/12/2017);
- ✓ ai permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente (art.15 del CCNQ 4/12/2017);
- ✓ di indire l'assemblea dei lavoratori (art.4 del CCNQ 4/12/2017);
- ✓ di affissione, anche nella bacheca elettronica, se attivata (art.5 del CCNQ 4/12/2017);
- ✓ ai locali per l'esercizio delle proprie attività (secondo quanto previsto dall'art.6 del CCNQ 4/12/2017). In pratica, nelle amministrazioni con almeno 200 dipendenti la RSU ha diritto all'uso permanente e gratuito di un idoneo locale comune; nelle altre amministrazioni la RSU ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, di un locale idoneo per le proprie riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura stessa.



Elettorato attivo (art.6 ACNQ - Punto 7 Circolare Aran)

Hanno diritto al voto (elettorato attivo):

- ✓ tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'istituzione scolastica, anche se non titolari, compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). Per la scuola il riferimento è quindi ai docenti in utilizzazione ovvero in assegnazione provvisoria. La circolare Aran chiarisce che il servizio nell'Amministrazione è riferito alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.
- ✓ Partecipa al voto anche il personale a tempo determinato comunque in servizio alla data delle votazioni (supplenza: annuale, fino al termine delle attività didattiche, con contratto stipulato entro il 27 gennaio 2025 e comunque in servizio in data 14 aprile 2025).
- ✓ Ha diritto di voto anche il personale che avendo un rapporto a tempo indeterminato presso un'amministrazione di altro comparto si trovi in servizio alla data delle votazioni presso la scuola in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo;
- ✓ Esercita il diritto di voto anche il personale assunto a tempo indeterminato assunto tra l'inizio delle procedure elettorali e la data di votazione senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato. La circolare ARAN precisa che il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo se ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).

Di conseguenza, il personale supplente breve con contratto stipulato dopo il 27 gennaio non potrà esercitare il diritto di voto.

- ✓ Il personale delle istituzioni scolastiche che svolge la propria attività in due o più autonomie scolastiche esercita l'elettorato attivo:
 - o nella sede di titolarità, se assunto con contratto a tempo indeterminato;
 - o nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, in caso di eguale numero di ore, nella sede che gestisce il contratto, se assunto con **contratto a tempo determinato**.

In ogni caso, il diritto di voto si esercita in un'unica sede. È preciso compito delle commissioni elettorali verificare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse sedi in cui i lavoratori prestano la propria attività.

Dal diritto di voto è escluso:

- ✓ il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del 27 Gennaio 2025;
- ✓ il personale assunto con contratto a tempo indeterminato con la sola decorrenza giuridica non coperto da effettivo servizio;
- ✓ il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc...;
- ✓ il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- ✓ il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;



SCHEDA n.2/2025

- ✓ il personale cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti cui si applicano contratti di settori privati: agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- ✓ il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Elettorato passivo (art.7 ACNQ - Punto 5 Circolare Aran)

Possono essere eletti e, quindi, godono dell'elettorato passivo i lavoratori che siano:

- ✓ dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) sia a tempo pieno che parziale (comma 1 art.7 ACNQ);
- ✓ dipendenti con contratto a tempo determinato con incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Come nel caso dell'elettorato attivo, il personale che eventualmente presta la propria attività in due o più istituzioni scolastiche esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità (comma 3 art.7 ACNQ).

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o in qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni esercitano il proprio elettorato passivo:

- ✓ presso la sede di assegnazione/utilizzo a condizione che la durata del comando o assegnazione sia pari a quella prevista per il personale assunto a tempo determinato (30/06 o 31/08). Al termine del periodo di comando il lavoratore rientra nella sede di titolarità e decade dalla RSU;
- ✓ presso la sede di provenienza/titolarità nel caso non si verifichino i requisiti del precedente capoverso (riteniamo non esista questo caso nelle istituzioni scolastiche).

Attenzione: il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione di appartenenza (comma 5 art. 7 ACNQ). Non sono, in ogni caso, candidabili:

- o i presentatori di lista;
- o gli scrutatori;
- o i componenti delle commissioni elettorali;
- o i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati.

Incompatibilità (art.8 ACNQ)

La carica di componente della RSU è incompatibile con:

- qualsiasi altra carica in organismi istituzionali;
- una carica esecutiva nei partiti e/o movimenti politici.

Il verificarsi di una situazione di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU. (è fatta salva la candidabilità ma non l'esercizio della carica; in caso di elezione si dovrà optare per la carica di RSU o per l'altra)

Non c'è, invece, alcuna incompatibilità tra la candidatura e l'elezione a RSU ed il ruolo di componente del Consiglio di Istituto o di responsabile di un servizio scolastico.

Durata e sostituzione dell'incarico (art.9 ACNQ)

✓ Durata

I componenti della RSU restano in carica per un triennio, al termine del quale decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.

✓ Sostituzione

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista.



Le dimissioni devono essere formalizzate per iscritto alla RSU e quest'ultima ne darà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

✓ Decadenza dei singoli componenti

Il singolo componente della RSU decade per:

- o le condizioni di incompatibilità già previste dall'art.8;
- o la cessazione del rapporto di lavoro;
- o il trasferimento:
- o un comando o un'altra forma di assegnazione temporanea;
- o un'assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti della RSU effettivamente in servizio sia inferiore al 50% del numero dei componenti previsto. La dichiarazione congiunta n. 1 chiarisce che la decadenza e la conseguente sostituzione operano solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

✓ Decadenza della RSU

La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scende sotto il 50% del numero di componenti previsto dall'art.4. In tali casi, si procede al rinnovo della RSU.

Anche in questo caso, come già in quello della sostituzione dei suoi componenti, la RSU comunica al personale la decadenza dell'organismo.

Attenzione: se la RSU non adempie agli obblighi di sostituzione del singolo componente o della comunicazione della decadenza dell'organismo entro 45 giorni, può provvedervi la stessa Amministrazione che, nel caso di possibilità di sostituzione del componente, invita la RSU alla surroga mentre nel caso della decadenza invita le stesse OO.SS. aventi titolo ad indire nuove elezioni. La RSU decaduta nel corso del triennio deve essere rieletta entro i 50 giorni immediatamente successivi alla decadenza, attivando le procedure per indire le elezioni entro 5 giorni dalla decadenza stessa. Nel frattempo, le relazioni sindacali, limitatamente al periodo di 50 giorni, proseguono con le OO.SS. firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti RSU non dimessi o non decaduti, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche (art.10 ACNO)

L'art.10 dell'A.C.N.Q. prende in considerazione i casi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche prevedendo che i rappresentanti della RSU restano, comunque, in carica con le precisazioni seguenti.

Nel caso di dimensionamento e fino alla naturale scadenza del proprio mandato, la RSU delle scuole oggetto di dimensionamento sarà formata, anche in deroga alle disposizioni relative al numero di componenti, da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento che continueranno a svolgere le funzioni di RSU nell'istituzione scolastica nella quale sono transitati.

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, in una scuola il numero dei componenti della RSU sia inferiore a 2, la RSU decade e le OO.SS. provvedono ad indire le nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU. Anche in questo caso, le relazioni sindacali, limitatamente ad un periodo massimo di 50 giorni, continuano con le OO.SS. firmatarie del CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

Attenzione: nel caso di dimissioni di uno o più componenti nelle istituzioni scolastiche oggetto



SCHEDA n.2/2025

di dimensionamento non si dà luogo alla sostituzione dei componenti con i non eletti appartenenti alla medesima lista. Se il numero dei componenti scendo sotto il 50% previsto, la RSU decade e si procede con l'indizione di nuove elezioni.

Modalità di adozione delle decisioni (art.12 ACNQ)

La RSU è un soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali degli organismi unitari elettivi di carattere collegiale.

Le decisioni della RSU sono assunte a **maggioranza dei componenti**. La RSU può definire, in un proprio regolamento interno, le modalità con le quali può esprimersi tale maggioranza.

Clausola di salvaguardia (art.13 ACNQ)

Nelle clausole di salvaguardia ricomprese nella prima sezione dell'Ipotesi di A.C.N.Q. le OO.SS. che possono presentare le liste si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente a costituire RSA, ma **possono**, comunque, **conservare o costituire terminali associativi dandone comunicazione alle Amministrazioni stesse**. Tali terminali associativi usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni sindacali stesse e conservano le tutele e le prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

Modalità per indire le elezioni (art.16 ACNQ)

Con cadenza triennale, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le OO.SS. rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione.

Successivamente a tale atto (indizione delle elezioni), l'ARAN convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare, in un **Protocollo** dedicato, il calendario delle operazioni.



Protocollo calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU con la relativa tempistica

Il Protocollo è stato siglato il 20 Novembre 2024 e prevede la seguente tempistica:

Data	Operazioni	
27 gennaio 2025 Lunedì	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale	
28 gennaio 2025 Martedì	✓ Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenc generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutt le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;	
	✓ Inizio, da parte delle organizzazioni sindacali, della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.	
6 febbraio 2025 Giovedì	Termine iniziale per la costituzione della Commissione della Commissione Elettorale	
14 marzo 2025 Venerdì	Termine per la presentazione delle liste elettorali	
17 marzo 2025 Lunedì	Termine finale per la costituzione della Commissione Elettorale	
3 aprile 2025 Giovedì	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione Elettorale	
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	Votazioni	
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
17 – 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	Affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale	
28 aprile - 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.	

Il primo giorno (14 aprile 2025) è utilizzato per l'insediamento della o delle sezioni elettorali (le Commissioni elettorali possono decidere di allestire più sezioni che fanno capo all'unico collegio di elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto). Le Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definiscono l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione (16 aprile) dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull'intranet dell'Amministrazione. Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile.



Procedura per la presentazione delle liste (art.18 ACNQ- Punto 6 Circolare Aran)

CANDIDATI

Composizione delle liste Attenzione:

le OO.SS. acquisiscono le candidature dei lavoratori mediante il modello di "accettazione di candidatura" (modello 1 - allegato 1 all'A.C.N.Q.) cui deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.

In alternativa può anche essere utilizzato un modello analogo, purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ.

Non possono essere candidati i presentatori di lista e nemmeno i componenti delle Commissioni Elettorali.

Ciascun lavoratore può candidarsi in una sola lista; tuttavia, laddove fosse presente in più liste (caso più raro che in passato, visto che è stato previsto il modello di accettazione della candidatura e la fotocopia del documento di identità) la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita il lavoratore ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione da tutte.

Come già per il passato, l'iscrizione al sindacato non è requisito per la presentazione del candidato nelle liste in cui si è presentato.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può eccedere di un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. (4 candidati se le RSU eleggibili sono 3; 8 candidati se le RSU eleggibili sono 6). I nominativi di coloro che hanno accettato la candidatura sono riportati nella lista dei candidati che deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nella sede.

Sottoscrittori di lista

Ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista è dato dal 2% del totale dei dipendenti.

Per dipendenti si intendono i lavoratori titolari di elettorato attivo nella scuola in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.

Il candidato, in quanto dipendente, può essere sottoscrittore di lista.

Presentatore di lista

Ogni lista può avere un solo presentatore.

Il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione interessata ovvero un **dipendente delegato per iscritto dalla stessa organizzazione**. In questo caso la delega deve essere allegata alla lista dei candidati.

N.B.: il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione può anche essere tra i sottoscrittori della stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

Presentazione della lista

Le liste devono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino alla **scadenza prevista del 14 Marzo 2025**, all'ufficio preposto, o alla Commissione Elettorale, se già costituita.

La lista, corredata dalle accettazioni di candidatura e dai documenti di riconoscimento dei candidati, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello apposito.

La firma del **presentatore** di lista deve essere autenticata dal Dirigente scolastico o dal responsabile delegato dallo stesso o negli altri modi previsti dalla legge. Il presentatore di lista garantisce sull'autenticità delle firme dei sottoscrittori.



Attenzione: in alternativa, la lista, sempre corredata dalle accettazioni di candidatura e dai documenti di riconoscimento dei candidati, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Amministrazione. In questo caso, la lista ed il modello di presentazione della lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità. I file ricevuti vengono inoltrati da parte dell'Amministrazione alla Commissione Elettorale.

L'orario di scadenza per la presentazione della lista coincide con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite PEC.

Per individuare l'ordine di arrivo delle liste, fa fede la data di ricevimento delle stesse e il numero di registrazione della Commissione elettorale o il numero protocollo dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte. L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale.

Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 l'ultimo giorno per la presentazione delle liste è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Commissione elettorale (art.19 ACNQ - Punto 8 Circolare Aran)

Ogni Organizzazione Sindacale presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'Amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.

La designazione dei componenti della Commissione elettorale è, di norma, effettuata contestualmente alla presentazione della lista. La costituzione della Commissione avviene alla data prevista nel Protocollo (6 febbraio 2025) o, se successiva, alla data di nomina del terzo componente della commissione. I componenti della Commissione sono, comunque, integrati con quelli designati dalle OO.SS. che hanno presentato le liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.

Nel caso in cui le **designazioni siano in numero inferiore a 3**, l'Amministrazione invita tutte le OO.SS. presentatrici di lista a nominare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, gli ulteriori componenti.

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate fino al 14 marzo 2025 esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.

La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, con tutti i componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.

Nel caso in cui alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, entro il 21 marzo 2025 (7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale.

Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il 22 marzo 2025 (decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

Compiti della Commissione Elettorale (art.20 ACNQ - Punto 9 Circolare Aran)

Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU non è esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi. È compito delle Commissioni elettorali colmarne le lacune stabilendo i criteri



SCHEDA n.2/2025

cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

I componenti delle Commissioni Elettorali prestano i propri compiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante il proprio orario di lavoro. Il tempo impiegato nell'espletamento delle operazioni elettorali è considerato servizio a tutti gli effetti.

I compiti della Commissione Elettorale possono così essere riassunti:

- ✓ Elegge il presidente (nella prima seduta plenaria);
- ✓ Acquisisce l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
- ✓ Riceve, eventuale, le liste elettorali, verifica le liste e le candidature presentate e decide circa la loro ammissibilità;
- ✓ Esamina entro 48 ore dal ricevimento, i ricorsi per ammissibilità delle liste e delle candidature;
- ✓ Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno
- ✓ Definisce le sezioni elettorali e gli orari di apertura delle stesse e porta a conoscenza di tutti i
- ✓ lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni, ma non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo;
- ✓ Predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali;
- ✓ Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- ✓ Predispone degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- ✓ Nomina i presidenti di sezione;
- ✓ Nomina gli scrutatori, tenendo conto delle eventuali designazioni da parte delle OO.SS.;
- ✓ Assunto che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, della commissione elettorale e dei votanti:
 - o Individua misure a garanzia della regolarità delle votazioni e dell'integrità dell'urna e delle schede elettorali, al termine di ogni giornata:
 - verbalizza il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto nella giornata;
 - o sigilla le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo;
 - o inserisce le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;
 - o garantisce in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione;
- ✓ Organizza e gestisce lo scrutinio dopo aver verificato il raggiungimento del quorum;
- ✓ Raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
- ✓ Compila i verbali;
- ✓ Comunica i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista;
- ✓ Esamina degli eventuali ricorsi e proclama gli eletti;
- ✓ Trasmette i verbali e gli atti all'Amministrazione per la debita conservazione e trasmissione telematica dei risultati all'ARAN.

Inoltre, la Commissione Elettorale porta a conoscenza dei lavoratori le liste elettorali presentate,



mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti almeno otto giorni prima della data delle elezioni (ovvero entro il 3 aprile 2025).

Modalità di votazione (art.21 ACNQ - Punto 11 Circolare Aran)

Il luogo di votazione è stabilito dalla Commissione Elettorale, previo accordo con l'Amministrazione; qualora l'ubicazione delle sedi e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, possono essere previste più sezioni di voto, evitando comunque eccessivi frazionamenti e garantendo, di norma, la contestualità di voto.

Luogo e data/e di votazione dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile o pubblicati sull'intranet dell'Amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Composizione della sezione elettorale (art.22 - Punto 11 Circolare Aran)

La sezione elettorale è composta da almeno **due scrutatori** e da un **presidente** nominato dalla Commissione Elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni elettorali, la Commissione Elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione; la persona individuata dovrà manifestare la propria volontà ad accettare l'incarico.

Scrutatori (art.23 ACNQ)

Il **presentatore di lista** ha *la facoltà* di designare uno scrutatore (per ogni sezione elettorale) scelto fra i **lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati**.

La designazione degli scrutatori deve avvenire entro 2 giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.

Nel caso in cui le designazioni così effettuate non siano sufficienti, la Commissione Elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il loro numero sia almeno pari a due.

In caso di più sezioni elettorali, se il numero degli scrutatori è insufficiente la Commissione nomina, **d'ufficio**, gli ulteriori scrutatori scegliendoli al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.

Come già visto per i componenti delle Commissioni Elettorali, gli scrutatori ed il presidente espletano i propri compiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali – comprendente il giorno precedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni – durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per le operazioni elettorali è considerato servizio a tutti gli effetti.

Attrezzatura elettorale (art.24 ACNQ)

Ogni sezione elettorale, a cura della Commissione Elettorale, avrà a disposizione un'urna elettorale che, al termine delle operazioni di voto, sarà chiusa e sigillata fino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

La sezione elettorale deve poter predisporre dell'elenco completo degli aventi diritto al voto.

Schede elettorali (art.25 ACNQ - Punto 11 Circolare Aran)

La scheda di voto, firmata da almeno tre componenti della sezione, è unica; comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Nel caso di contemporaneità di presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

La scheda è consegnata all'elettore all'atto della votazione dal Presidente o da altro componente della sezione elettorale.

Il voto di lista viene espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista stessa.





Preferenze (art.26 ACNQ - Punto 11 Circolare Aran)

Cause di nullità del voto sono la presenza di tracce di scrittura o altri analoghi segni che possano consentire l'individuazione dell'elettore.

Ciascun elettore può manifestare la propria preferenza per un solo candidato della lista che ha votato (non è quindi ammesso il voto disgiunto); nel caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, l'elettore può esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

Il voto di preferenza sarà espresso **scrivendo il nome e il cognome del candidato** nell'apposito spazio sulla scheda, che, nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti, riporta anche i nomi dei candidati; nelle altre amministrazioni, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione.

N.B.: l'indicazione, nella stessa lista, di preferenze in numero superiore a quello consentito le rende nulle, mentre è attribuito il voto alla lista, anche se non indicato espressamente.

Attenzione: il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti rende nulla la scheda.

In caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste si considera valido solo il voto di lista mentre sono nulli i voti di preferenza.

Esempi (amministrazioni fino a 200 dipendenti) – 4 liste, un solo voto di preferenza esprimibile

Lista 2	Lista 3	Lista 4
Neri Viola	Fucsia Amaranto Blu	Azzurro Rosa Arancione
	Neri	Neri Viola Amaranto

Caso n. 1

L'elettore mette un segno accanto al nome Bianchi senza votare alcuna lista Esito votazione: 1 voto alla lista 1 --- 1 Preferenza al candidato Bianchi

Caso n. 2

L'elettore fa la croce sulla lista 2 senza votare alcun candidato

Esito votazione: 1 voto alla lista 2 --- Nessuna preferenza assegnata a candidati

Caso n. 3

L'elettore mette un segno accanto ai nomi Azzurro e Rosa senza votare alcuna lista

Esito votazione: 1 voto alla lista 4 --- Nessuna preferenza assegnata

Caso n. 4

L'elettore vota sia la lista 3 che la lista 4 Esito votazione: SCHEDA NULLA

Caso n. 5

L'elettore mette un segno accanto al nome Viola (lista 2) e un segno accanto al nome Blu (lista 3)

Esito votazione: SCHEDA NULLA

Caso n. 6

L'elettore mette un segno sulla lista 2 e uno accanto al nome Rosa (lista 4) Esito votazione: 1 voto alla lista 2 --- Nessuna preferenza assegnata



Quoziente necessario per la validità delle elezioni (art.30 ACNQ - Punto 12 Circolare Aran)

Le votazioni sono valide laddove abbia partecipato alle stesse più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del *quorum* per la validità delle votazioni, non si procede allo scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni con le stesse liste di candidati. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Se anche nella seconda elezione non si raggiunge il quorum necessario, l'intera procedura dovrà essere ripetuta e conclusa entro 90 giorni.

Operazioni di scrutinio (art.31 ACNQ - Punto 13 Circolare Aran)

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni di voto in tutte le sezioni (giorno 16 Aprile 2024). Il Protocollo ha stabilito che dette operazioni dovranno concludersi entro le ore 14:00 del 17 aprile 2025.

Al termine delle operazioni i risultati elettorali dovranno essere riportati e sottoscritti dalla Commissione Elettorale sul verbale finale. Nel caso di più sezioni elettorali, il Presidente della sezione redige e sottoscrive il verbale dello scrutinio; il verbale viene controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione. Il verbale viene, quindi, trasmesso alla Commissione Elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in un apposito verbale finale.

Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi anche se predisposti dai sindacati.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati:

- numero dei votanti coincidente con la somma delle schede scrutinate (valide+bianche+nulle);
 totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (no bianche e nulle).

 Il verbale finale deve essere affisso in luogo accessibile e pubblicato sull'intranet dell'amministrazione per almeno 5 giorni trascorsi i quali, senza che siano stati presentati ricorsi, si ritiene confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione Elettorale ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.
- Al termine di tutte le operazioni, la Commissione Elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale (escluso i verbali); il plico sigillato dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo gli accordi tra la Commissione Elettorale stessa e l'Amministrazione in modo, comunque, da garantirne l'integrità per **almeno 3 mesi** o, in caso di contenzioso, fino al termine dello stesso. Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato dell'Amministrazione. I verbali saranno, invece, conservati dalla RSU e dalla Amministrazione.

Attribuzione dei seggi (art.32 ACNQ - Punto 15 Circolare Aran)

Attribuzione dei seggi alle liste

I seggi saranno ripartiti secondo il **criterio proporzionale** in relazione ai **voti conseguiti dalle singole liste** concorrenti. Ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.

Viene, innanzitutto, determinato il quorum dividendo il numero dei voti validi (somma dei voti ottenuti dalle liste, escluse schede nulle e bianche) per il numero dei seggi previsti.



I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che hanno ottenuto il quorum.

Successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi. In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

Esempio:

Istituzione scolastica che ha 136 dipendenti; i seggi da attribuire sono, di conseguenza, 3. Ipotizziamo che gli aventi diritto al voto siano tutti i 136 dipendenti e si siano recati a votare n. 128 elettori (votanti).

CALCOLO DEL QUORUM:

il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (128) per il numero dei seggi da ripartire (3) e cioè 128/3 = 42,666.

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla assegnazione dei tre seggi. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

- lista n. 1 voti validi 54
- lista n. 2 voti validi 46
- lista n. 3 voti validi 17
- lista n. 4 voti validi 11

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

Le liste n.1 e 2 hanno raggiunto un numero di voti superiore al quorum; quindi, alla lista n.1 va un seggio e alla lista n.2 va il secondo seggio.

Il terzo seggio va assegnato alla lista che ha riportato il maggiore resto lista n. 1

voti validi 54 – (1 seggio * 42,666) = resto 11,334

lista n. 2 voti validi 46 - (1 seggio * 42,666) = resto 3,334

lista n. 3 voti validi 17 - (0 seggi *42,666) = resto 17,000

lista n. 4 voti validi 11 - (0 seggi *42,666) = resto 11,000

Il terzo seggio va attribuito alla lista n.3 che presenta il resto più elevato.

Attribuzione dei seggi ai candidati

I seggi saranno attribuiti in relazione al numero di voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine di collocazione all'interno della lista.

Attenzione: nel caso non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi ai candidati di una lista per mancanza di candidati, è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di una lista concorrente.

Qualora il numero dei seggi attribuiti complessivamente sia inferiore al numero minimo di componenti per il funzionamento della RSU, fermo restando l'invio all'ARAN dei risultati elettorali, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex-novo tutta la procedura che dovrà concludersi nei successivi 90 giorni.



Verbale elettorale finale e relativi adempimenti (Punto 16 Circolare Aran)

Il verbale finale deve riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

Deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, esclusi i verbali.

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato dal 17 fino al 24 aprile 2025 in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.

Le organizzazioni sindacali presentatrici di lista hanno il compito di verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nei termini previsti.

Ricorsi alla Commissione Elettorale (art.33 ACNQ - Punto 16 Circolare Aran)

Se nei **5 giorni successivi** all'affissione del *verbale finale* vengono presentati ricorsi, la Commissione Elettorale provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale delle operazioni elettorali la determinazione cui è giunta e l'eventuale modifica del *verbale finale*, che viene nuovamente affisso. Le copie del verbale finale, del verbale delle operazioni elettorali e degli eventuali verbali di sezione dovranno essere notificate alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste elettorali, **entro 48 ore** dal compimento delle operazioni.

Comitato dei garanti (art.34 ACNQ - Punto 18 Circolare Aran)

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso il ricorso, entro 10 giorni, a un apposito Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti deve essere costituito a livello provinciale; è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.

Se il ricorso ha per oggetto altre decisioni della Commissione Elettorale, il Comitato dei Garanti è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione Elettorale. Se il Presidente della Commissione Elettorale è espressione dell'Organizzazione Sindacale ricorrente, lo stesso viene sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato dei Garanti si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

L'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.

Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti.



Compiti delle Amministrazioni (Punto 10 Circolare Aran)

I compiti delle amministrazioni scolastiche possono essere così sintetizzati:

- ✓ favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente;
- ✓ consegnare copia della Circolare ARAN 1/2025 alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- ✓ facilitare l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro;
- ✓ non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali;
- dal giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali (28 gennaio 2025), deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto; a richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi distinti per le eventuali sezioni elettorali;
- ✓ fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza:
- ✓ mettere a disposizione:
 - o locale per la Commissione elettorale;
 - o locali per il voto;
 - o materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
 - o stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
 - o stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;
- ✓ in accordo con la Commissione elettorale, adottare misure per:
 - o garantire la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
 - o garantire l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione:

✓ ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro; i componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato. Stessa cosa per i presidenti di sezione e gli scrutatori e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro.

Compiti delle Amministrazioni – Trasmissione all'Aran (Punto 21 Circolare Aran)

L'Amministrazione:

- ✓ deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025, rispettando scrupolosamente le seguenti modalità:
- ✓ deve inserire i dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;
- ✓ deve accreditare il Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC);
- ✓ potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP.

L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione:

✓ verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo "VERBALI RSU";



✓ verbali/dati trasmessi da qualunque altro soggetto.

È opportuno che l'amministrazione carchi i verbali/dati in presenza della Commissione elettorale.

Prima dell'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale; il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale;

il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;

copia del documento firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;

5) l'amministrazione dovrà rispettare l'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Con l'indicazione dell'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà essere trasmesso, così come l'esito degli stessi. Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le Amministrazioni devono darne tempestiva

comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo "VERBALI RSU".

Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N. (Punto 22 Circolare Aran)

Il Comitato Paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., mette a disposizione delle organizzazioni sindacali i verbali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso e chiedere la correzione di eventuali errori materiali.

In tal caso, la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall'Amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico.

Le correzioni potranno avvenire entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico.

Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti (Punto 23 Circolare Aran)

L'A.Ra.N. risponderà solo a quelli aventi carattere generale su questioni nuove e non già definite con la circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia. Parimenti non riscontrerà i quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali, sia da singoli dipendenti o dalle Amministrazioni su materie di competenza delle Commissioni elettorali.

Disapplicazioni (art.37 ACNQ)

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'A.C.N.Q. sono abrogati:

- ✓ ACNQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto il 7 agosto 1998;
- ✓ Accordo di interpretazione autentica dell'art.1, comma 3, parte II dell'ACNQ 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
- ✓ Contratto di interpretazione autentica dell'art.8, parte I dell'ACNQ 7 agosto 1998, sottoscritto il 6 aprile 2004;
- ✓ Contratto di interpretazione autentica dell'art.7, comma 2, parte I dell'ACNQ 7 agosto 1998, sottoscritto l'11 giugno 2007;
- ✓ ACNQ di integrazione dell'art.3, parte II dell'ACNQ del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007;
- ✓ Contratto di interpretazione autentica dell'art.1 dell'ACNQ 24 settembre 2007, sottoscritto il 27 marzo 2012;
- ✓ Accordo su integrazione e modificazioni dell'ACNQ 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 marzo 2013 per il comparto scuola;
- ✓ CCNO per le modifiche all'ACNQ del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.